

REGOLAMENTO SULLE ASSENZE IN FUNZIONE DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO - DPR 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento sulla valutazione), art. 14, comma 7

Collegio dei Docenti 30 Ottobre 2023 – Delibera n. 35

La CM n. 20 del 4 marzo 2011 ha fornito dettagliate indicazioni per la corretta applicazione del Regolamento sulla valutazione degli alunni ex DPR n. 122/2009, nella parte che riguarda l'incidenza delle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico e della conseguente ammissione alla classe successiva e all'Esame di stato.

La normativa prevede che "... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". La norma ha lo scopo di porre l'accento sull'effettiva presenza degli studenti alle lezioni dalla quale deriva l'impegno costante e sistematico degli stessi nello studio e la possibilità per gli insegnanti di disporre di congrui e significativi elementi per una valutazione intermedia e finale, equilibrata, corretta e trasparente.

In osservanza al DPR n. 122/2009, art. 14, comma 7, dall'a.s. 2010/2011 il calcolo delle assenze è in ore.

Base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza deve essere il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo curricolare e obbligatorio di tutte le discipline.

In tal senso per poter considerare valido l'anno scolastico bisogna frequentare per i tre quarti dell'orario annuo e, quindi, il numero di ore di assenze non deve superare il 25% delle monte ore annuo di lezione.

Per le iscrizioni tardive il computo verrà fatto sulla frequenza del 75% del monte ore calcolato dalla data di inizio frequenza.

Per i trasferiti in corso d'anno saranno richieste le ore di assenza alla scuola di provenienza.

Rientrano nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo, tutte le attività didattiche e extrascolastiche programmate ed inserite nel PTOF quali uscite didattiche, viaggi d'istruzione, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, stage, tirocini.

Vengono considerate ore di assenza:

- gli ingressi alla 2° ora e le uscite anticipate
- le assenze per malattia o per motivi familiari non meglio specificati
- le assenze collettive (scioperi, manifestazioni)
- le assenze nei giorni in cui è prevista l'assemblea d'istituto
- le assenze in occasione di attività extracurricolari (visite, viaggi, cineforum, attività di orientamento, ecc., perché, in caso di non partecipazione, è obbligatoria la presenza a scuola)

PROSPETTO TABELLARE QUOTA MASSIMA DI ASSENZE PER LA VALIDITÀ
DELL'ANNO SCOLASTICO

TIPOLOGIA CLASSI	MONTE ORE ANNUALE previsto da ciascun curriculum (numero ore settimanali x 33 settimane didattiche)	LIMITE MASSIMO ORE DI ASSENZA
Tutte le classi di ITIS meccanica e meccatronica ITIS informatica e telec.	h. 1056 (ore 32 settimanali)	264
Classi del Primo biennio Liceo scientifico /Liceo scientifico opzione scienze applicate Liceo delle Scienze Umane Liceo Linguistico	h. 891 (ore 27 settimanali)	222,75
Classi del secondo biennio e del quinto anno Liceo scientifico/Liceo scientifico opzione scienze applicate Liceo delle scienze Umane Liceo Linguistico	h.990 (30 ore settimanali)	247,5

DEROGHE

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che le istituzioni scolastiche possano stabilire per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative e, si ribadisce, per casi eccezionali e certi, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, vale a dire si sia in possesso di tutte le prove di verifica necessarie alla valutazione.

Il collegio dei docenti definisce i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza.

Deroghe per motivi di salute:

- Assenze documentate con certificato medico a partire dal terzo giorno continuativo.
- Ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione.
- Visite specialistiche ospedaliere e day hospital documentate (anche riferite ad un giorno).

- Alunni diversamente abili che si assentano per frequentare centri di riabilitazione o perché in condizioni fisiche tali da impedire una costante frequenza delle lezioni
- Terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private, programmate e documentabili.
- Donazioni di sangue.

Deroghe per motivi personali o familiari

- Assenza per presenza in tribunale in caso di separazione dei genitori; gravi patologie dei componenti del nucleo familiare; trasferimento della famiglia;
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle - Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987),
- lutti familiari (perdita di un prossimo congiunto);
- situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate;

Deroghe per specifiche attività

- Partecipazione documentata ad attività di volontariato organizzate da istituzioni pubbliche, o enti privati, di alto profilo e che perseguono alte finalità (es: Protezione civile, Legambiente, UNESCO, ecc.)
- Partecipazione ad esami per il conseguimento di patenti e/o certificazioni esterne o a concorsi.
- Partecipazione degli studenti eletti alla Consulta Provinciale degli studenti e agli organi studenteschi correlati
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- Partecipazione a stage e a percorsi di PCTO; partecipazione a progetti europei, scambi culturali; esperienze di studio all'estero autorizzate e riconosciute dal Ministero.
- Assenze per causa di forza maggiore (calamità naturali)
- Impossibilità a raggiungere la sede scolastica causa assenza mezzi di trasporto (sciopero o eventi imprevisti)

Tali deroghe sono concesse a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

La documentazione relativa alle assenze deve essere fornita al coordinatore della classe o all'ufficio di segreteria didattica ed inserita nel fascicolo personale dello studente.

Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla Privacy applicata nell'Istituto.

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni legislative, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

È compito altresì del consiglio di classe esaminare e valutare eventuali casi specifici, come nel caso di assenze determinate da sospensioni senza obbligo di frequenza comminate dalla scuola.

L'art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che "Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."

Di tale accertamento e dell'eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

L'istituzione scolastica provvede a comunicare agli studenti e alle famiglie le norme che regolano la frequenza scolastica, il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno, le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti; fornisce informazioni concernenti le assenze, perché sia possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.